

Codice
identificativo: 978
Data ricezione: 19/07/2021

Argomento: **Modifiche contrattuali**

Oggetto: **Art. 113-bis del codice dei contratti - Calcolo penale**

Quesito: L'art. 113 -bis del codice dei contratti statuisce al comma 4, secondo periodo che "Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'uno per mille dell'ammontare netto contrattuale". Considerato che può verificarsi che in corso di esecuzione dell'appalto siano approvate varianti in aumento e/o in diminuzione che modificano l'importo del contratto, con la presente si chiede se la penale vada sempre e comunque calcolata in relazione all'importo netto contrattuale iniziale o se vada calcolata considerando l'importo netto contrattuale così come rideterminato a seguito dell'approvazione delle varianti in aumento e/o in diminuzione.

Risposta: L'art. 113 bis del Codice si riferisce all' "ammontare contrattuale". Ammontare è concetto che si può riportare a quello di somma. Pertanto l'importo da prendere in considerazione è quello risultante dopo la somma (algebraica) di eventuali varianti o modificazioni.